

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013
125/2013/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2013, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07) di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 578/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 124/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 124/2013/R/GAS);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;

- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG, stabilisce i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t .

In particolare prevede:

- al comma 6.1, che la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t = [\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

α è il peso attribuito al corrispettivo $P_{TOP,t}$ pari a 0,95;
 $P_{TOP,t}$ è l'indice calcolato ai sensi del successivo comma 6.3;
 $P_{MKT,t}$ è l'indice, espresso in €/GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali *OTC* relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.2, che il corrispettivo QCI è determinato come somma delle quote:
 - a) QCI_{int} , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissata pari a 0,461667 €/GJ;
 - b) QCI_{gross} , a copertura di altre partite relative all'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensive di un'equa remunerazione dall'attività svolta e fissata pari a 0,468817 €/GJ;
- al comma 6.3, che il corrispettivo $P_{TOP,t}$ è determinato mediante la seguente formula:

$$P_{TOP,t} = 6,707731 \times I_t - 0,259696$$
 dove l'indice I_t è l'indice dei prezzi di riferimento;
- al comma 6.5, che l'elemento QE_t e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- la deliberazione 124/2013/R/GAS ha modificato, con decorrenza 1 aprile 2013, il peso α attribuito al corrispettivo $P_{TOP,t}$, di cui al suddetto articolo 6, comma 1, lettera b), del TIVG, fissandolo pari a 0,80;
- l'indice dei prezzi di riferimento I_t , relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del TIVG, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013, è pari a 1,468;
- l'articolo 8, del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto, di cui ai valori della Tabella 5 del TIVG;
 - b) QTV_i , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4, del TIVG;
- il medesimo articolo 8, del TIVG ha, inoltre, previsto che l'elemento QTV_t sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare la componente CCI_t , relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6, del TIVG, prevedendo, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013, una diminuzione, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,707234 euro/GJ dell'elemento QE_t , pari a 0,027243 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;

- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto, di cui all'articolo 8, del TIVG, modificare, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b), del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013, i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t , di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2013 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,028660 euro/GJ.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Tabella 1

Elemento QE_t e componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIVG

	Euro/GJ	Euro/mc (*)
Elemento QE_t	9,094941	0,350337
Componente CCI_t	10,025425	0,386179

(*) per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc